



La trasformazione societaria

La trasformazione rientra nel novero delle c.d. «operazioni straordinarie».

Dal punto di vista civilistico, è disciplinata dagli artt. Da 2498 a 2500 novies del Codice civile.



Continuità

Art. 2498.

Continuità dei rapporti giuridici.

Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.



I rapporti giuridici preesistenti in capo alla trasformanda continueranno a produrre i loro effetti in capo alla trasformata



Limiti

Art. 2499.

Limiti alla trasformazione.

Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.



La norma non indica espressamente i casi di incompatibilità, che quindi sono lasciati all'interprete, anche in relazione alla riforma della materia fallimentare che ha introdotto nuove figure diverse da fallimento, concordato preventivo e concordato fallimentare



Un limite potrebbe essere identificato nella trasformazione da S.p.A a S.r.L. nel caso di patrimoni destinati a uno specifico affare di cui all'art. 2447 bis e ss. Non espressamente richiamati dalle norme sulle s.r.l.



Atto di trasformazione

Art. 2500.

Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione.

La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato.

L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.

La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.



Art. 2500-bis. Invalidità della trasformazione.

Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.



La trasformazione può essere:

- Omogenea
- Eterogenea



Trasformazione omogenea

Nell'ambito delle società:

- progressiva, da società di persone a società di capitali
- Regressiva, percorso inverso



Ulteriori aspetti

Ovviamente, la trasformazione può avvenire nell'ambito delle società di persone o di capitali, ad esempio da S.r.l. a S.p.A.



Trasformazione eterogenea

Da ente non societario (consorzio, associazione riconosciuta, fondazione) a società, e viceversa.



Trasformazione omogenea progressiva

E' la trasformazione «per eccellenza», da società di persone a società di capitali. In genere accompagna la crescita aziendale, e in definitiva la società acquisisce la limitazione di responsabilità. Può essere dovuta ad un calcolo di convenienza fiscale.



Art. 2500-ter.
Trasformazione di società di persone.

Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.


Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.



Nel caso di trasformazione in società di capitali, è obbligatorio l'atto pubblico (art. 2328 per le SpA, richiamo da art. 2454 per le S.a.p.a. e art. 2463 per le S.r.L.)



La trasformazione avrà effetto con l'esecuzione dell'ultimo degli adempimenti pubblicitari, ossia la cessazione della trasformanda




Art. 2500-quater.

Assegnazione di azioni o quote.

Nel caso previsto dall'articolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi.

Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.



Art. 2500-quinquies. Responsabilità dei soci.

La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.

Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.



L'ottenimento del consenso quindi è l'unico mezzo per liberarsi dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte prima della trasformazione.



Trasformazione omogenea regressiva

Da società di capitali a società di persone.

Possibile motivazione, capitale al di sotto dei limiti di legge ai sensi dell'art. 2482 ter per le S.r.l. e 2447 per le S.p.A. senza che vi sia intenzione di ricapitalizzare



Art. 2447.

Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.



**Art. 2500-sexies.
Trasformazione di società di capitali.**

Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.

Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.

I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.



- Abbiamo una sorta di tutela rafforzata: il socio non è costretto a recedere perché la maggioranza ha deciso una trasformazione regressiva: semplicemente, può negare il consenso rendendo così l'atto inefficace.
- E' chiaro che, se ci si trasforma in SnC, TUTTI i soci assumono responsabilità illimitata, con la conseguenza che sarà necessario il consenso di tutti i soci.




La trasformazione eterogenea:

- Da società di capitali
- In società di capitali



Domanda spontanea

E' possibile la trasformazione eterogenea da o in società di persone? Il Codice civile non la contempla espressamente.



- il Consiglio notarile di Milano, sebbene gli artt. 2500-*septies* e *octies* , c.c. si riferiscono alle società di capitali quali soggetti trasformandi ovvero risultanti dalla trasformazione, ritiene che sia possibile applicare la trasformazione eterogenea anche alle società di persone sempre come entità di "arrivo" o di "partenza" dell'operazione.
- Si ritiene che questa presa di posizione vada attentamente vagliata allorquando si intenda procedere ad implementare un'operazione di trasformazione eterogenea; sicuramente, atteso il tenore tassativo della norma di legge, appare preferibile, preliminarmente, effettuare una trasformazione da società di persone in società di capitali.



Art. 2500-septies.

Trasformazione eterogenea da società di capitali.

Le società disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.

Si applica l'articolo 2500-sexies, in quanto compatibile.

La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.

La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II del Libro primo ricollega all'atto di fondazione o alla volontà del fondatore.



Art. 2500-octies.

Trasformazione eterogenea in società di capitali.

I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo.

La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.



La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.

La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31.



- **Art. 2500-nonies.**
Opposizione dei creditori.

In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.



Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione



- ASPETTI TRIBUTARI
 - PROCEDIMENTO
- VALORE DI STIMA E CONTINUITA O MENO DEI COSTI STORICI
 - ESERCITAZIONE



ASPETTI TRIBUTARI

Art. 170 del DPR 917/1986 stabilisce la neutralità fiscale della fusione.

Art. 170

Trasformazione della società'

1. La trasformazione della società' non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

2. In caso di trasformazione di una società' soggetta all'imposta di cui al Titolo II in società' non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.



- 3. Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta di cui al Titolo II in società soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 6 dell'articolo 47.
- 4. Nel caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al titolo II in società non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'articolo 47, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5:
 - a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
 - b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.
- 5. Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di cui all'articolo 73.



DICHIARAZIONI

Ovviamente se la trasformazione ha effetto da una data infraannuale, il periodo d'imposta andrà suddiviso in due parti, dall'inizio dell'esercizio alla data di effetto, e da questa data alla fine dell'esercizio.

Se la trasformazione è nell'ambito dello stesso gruppo di società, si ha un'unica dichiarazione



Il Mod. 770 verrà presentato dalla trasformata
nei termini correnti.

Lo stesso per la dichiarazione Iva



Imposte indirette

IMPOSTA DI REGISTRO

La trasformazione è soggetta all'imposta di registro in misura fissa pari a 168 (Tariffa, parte I, art. 4, lett. c), D.P.R. 31/1986).

CONCESSIONI GOVERNATIVE

E' dovuta la tassa di iscrizione dell'atto di trasformazione nel Registro delle imprese

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

L'atto di trasformazione è soggetto ad imposte in misura fissa in quanto non si verifica il presupposto per l'applicazione dell'imposta catastale.



PROCEDIMENTO

1	Decisione di trasformazione	Amministratori
2	Nomina del perito	Da parte della società, per trasf. In srl, da parte del Tribunale per trasf. In Spa e Sapa
3	Perizia	
4	Atto di trasformazione	Notaio
5	Iscrizione reg. imprese	Rende non revocabile la trasformazione
6	Verifica valutazione peritale per trasf. In Spa e Sapa	Art. 2343, comma terzo, come richiamato dall'art. 2500 ter



La perizia di trasformazione

- Quando la società risultante dalla trasformazione è una società di capitali, si applicano le norme relative alle valutazioni del capitale (conferimento in natura). Ovviamente ciò non accade se la trasformazione avviene nell'ambito dello stesso tipo di società.



Art. 2343.

Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti.

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, **l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale** e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.



Art. 2465

Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti.

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell'apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e **l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo**, deve essere allegata all'atto costitutivo



Poiché l'art. 2500 ter parla di «valori attuali» siamo in presenza di una vera e propria valutazione d'azienda, che dovrà attestare che «il loro valore (degli elementi dell'attivo e del passivo) è almeno pari a quello attribuito al fine della determinazione del capitale sociale della trasformata.



Domanda spontanea:
che rapporto c'è tra i valori peritali e la
contabilità della trasformata?



Stando al tenore letterale della norma, io dovrei iscrivere i nuovi valori, con l'emersione del c.d. «avviamento interno».

il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo



Sicuramente questa disposizione è cogente nel caso in cui i valori peritali siano inferiori a quelli contabili, e ciò emerge anche dalla esigenza di evitare annacquamenti di capitale.



La situazione si complica quando i valori peritali siano superiori a quelli contabili (essendo assolutamente improbabile che essi coincidano).

In questo caso mi si pone il dubbio che non è solo accademico e non riguarda solo l'esigenza che non si dia luogo a trasformazioni ad esempio per rivalutazioni improprie.



In effetti, nella trasformazione progressiva non cambia niente dal punto di vista aziendale. Cambia tutto dal punto di vista societario, governance, regime di responsabilità, etc, ma l'azienda quella è e quella rimane.



La mia personale perplessità è di natura aziendalistica: siamo certi che, ceteris paribus, quindi a parità di ricavi e costi, la trasformata sia in grado di reggere il maggior peso civilistico di ammortamenti (per fare un esempio) conseguente all'adozione di valori di immobilizzazioni rivalutati dal perito e adottati in contabilità?



A mio avviso, nel caso di trasformazione da soc. di persone a srl, la questione è risolta, al di là dell'apparente obbligo di rivalutare (da intendersi come “valutare nuovamente”, e non come “aumentare il valore”) dall'art. 2465 1 comma relativo alla stima dei conferimenti in srl e richiamato, per questo tipo di società, dall'art 2500 ter: tale articolo, infatti, disciplina il contenuto della relazione nel seguente modo: “la relazione deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale...”.



La locuzione “almeno pari” significa, sempre a mio avviso, che il perito può ben utilizzare il margine di dubbio per evitare che vengano iscritti valori superiori a quelli contabili; ad esempio: il bene vale 120, è contabilizzato per 100, il margine di errore è tale da ritenere che il valore attuale è **almeno pari a...** e che quindi sia possibile mantenere il valore contabile precedente alla trasformazione (purchè inferiore al valore peritale).



Del resto, l'art. 2504 bis, quarto comma, afferma che in caso di fusione

Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento.



Ora, nella fusione nasce effettivamente un nuovo soggetto, quindi sarebbe più logico l'obbligo di adottare i valori «attuali». Nella trasformazione cambia solo la veste giuridica, i beni sono quelli di prima, quindi non vedo l'obbligo di adottare i valori di perizia.



ESERCITAZIONE

ACME SNC

Si trasforma in:

ACME SRL



Situazione patrimoniale di ACME SNC alla data della fusione:

Immobilizzazioni	2.500,00			Patrimonio netto		2.300,00	
Rimanenze	900,00			Fondo tfr		200,00	
Crediti	750,00			Fondo rischi		300,00	
Liquidità	250,00			Debiti		1.600,00	
	4.400,00					4.400,00	



La perizia di trasformazione evidenzia:

Maggior valore delle immobilizzazioni per:					400,00
Minor valore delle rimanenze per:					28,00
Minor valore dei crediti per:					150,00
Maggior valore del fondo Tfr per:					4,00



Scritture di rettifica

Immobilizzazioni	a	Rettifiche di trasformazione	400,00
Rettifiche di trasformazione	a	Rimanenze	28,00
Rettifiche di trasformazione	a	Crediti	150,00
Rettifiche di trasformazione	a	Fondo tfr	4,00



Rettifiche di trasformazione

	400,00
28,00	
150,00	
4,00	
182,00	400,00
saldo	218,00



Immobilizzazioni	
saldo iniz.	2.500,00
	400,00
saldo	2.900,00

Rimanenze	
saldo iniz.	900,00
	28,00
	900,00
saldo	872,00

Crediti	
saldo iniz.	750,00
	150,00
	750,00
saldo	600,00

Fondo tfr	
saldo iniz.	200,00
	4,00
	204,00
saldo	204,00



Rettifiche di trasformazione		218,00
Patrimonio netto	a	2.300,00
	Capitale netto di trasformazior	2.518,00
Cap. netto di trasformazione	a	2.518,00
	Socio A (50%) conto quota	1.259,00
	Socio B (50%) conto quota	1.529,00



Chiusura dei conti della trasformanda

Diversi	a	Diversi	
Fondo tfr			204,00
Fondo rischi			300,00
Debiti			1.600,00
Socio A (50%) conto quota			1.259,00
Socio B (50%) conto quota			1.259,00
			4.622,00
		Immobilizzazioni	2.900,00
		Rimanenze	872,00
		Crediti	600,00
		Liquidità	250,00
			4.622,00



Riapertura dei conti della trasformata

Diversi	a	Diversi		
Immobilizzazioni			2.900,00	
Rimanenze			872,00	
Crediti			600,00	
Liquidità			250,00	4.622,00
		Fondo tfr	204,00	
		Fondo rischi	300,00	
		Debiti	1.600,00	
		Socio A (50%) conto quota	1.259,00	
		Socio B (50%) conto quota	1.259,00	4.622,00



Capitale sociale della srl

Socio A (50%) conto quota	1.259,00
Socio B (50%) conto quota	1.259,00
a	
Capitale sociale	2.518,00